

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO
14/07/2006

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 17.11.2003,, nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sul minore, citavano dinanzi all'intestato Ufficio la, in persona del legale rappresentante p.t., per sentirla condannare al risarcimento delle lesioni riportate dal proprio figlio. Premettevano che il 16.06.2003 alle ore 20,00 circa, nel complesso immobiliare denominato, interessato a lavori di ultimazione, il minore cadeva dalla propria bicicletta a causa della inidonea perimetrazione del cantiere edile, della totale carenza di segnali di pericolo, della incompletezza dei marciapiedi. Il minore riportava lesioni quantificate in giorni 5 di Invalidità Temporanea Totale e giorni 20 di Invalidità Temporanea Parziale. Gli attori, venuti a conoscenza del nome della ditta esecutrice dei lavori, la, la mettevano in mora, senza alcun esito. Per questi motivi chiedevano dichiararsi la responsabilità dellaconvenuta nella produzione dei danni patiti dal minore e per l'effetto condannarla al risarcimento di €.750,00 per danno biologico, nonché al risarcimento del danno morale da determinarsi, oltre interessi, il tutto nei limiti della competenza di €. 1.030,00 con vittoria di spese, diritti ed onorari distratti in favore del procuratore anticipatario. Instauratosi regolarmente il contraddittorio si costituiva la convenuta che precisava che a causa ritardi nella consegna dei lavori, le Autorità locali (Comune, Prefettura) sollecitarono a consegnare gli appartamenti nonostante il mancato collaudo degli impianti e la mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione(strade, marciapiedi, eccetera). Fu così che consentì agli assegnatari di prendere possesso degli alloggi, ottenendo preventivamente da ciascun assegnatario esonero da "ogni responsabilità per danni od altro dalla esecuzione dei lavori ancora in nel cantiere da parte dell'Impresa appaltatrice". Per questi motivi concludeva per il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario. Successivamente venivano sentite liberamente le parti. Nel corso del libero interrogatorio di e del legale rappresentante della convenuta, quest'ultimo faceva presente che alla data del 16.06.2003, l' area in cui si era verificata la caduta del minore non era nella custodia della bensì in quella della, incaricata di eseguire i lavori di sistemazione esterna del complesso immobiliare (marciapiedi, rete idrica e fognaria, viabilità interna) e che tale circostanza risultava dalla documentazione del....., quale appaltante dei lavori inerenti la sistemazione esterna dell'intero complesso. Con ordinanza del 17.03.2004 veniva fatto ordine, ai sensi dell'art. 210 c.pc, al..... di precisare l'impresa consegnataria del cantiere ed in particolare del lotto M con i relativi marciapiedi e pertinenze, alla data dell'occorso. Successivamente provvedeva a precisare che agli atti in nostro possesso alla data del 16.06.2003 il cantiere de quo era in possesso dell'impresa cosa come si evince dall'allegato verbale; non esiste una partecipazione dell'impresa..... con l' impresacon sede in alla Via Acquisita tale documentazione la convenuta sollevava l'eccezione di carenza di legittimazione e chiedeva l'estromissione dal giudizio, mentre gli attori chiedevano che fosse ordinato ex art. 107 cpc l'intervento nel giudizio della All'udienza del 19.11.2004, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione. Con ordinanza dell'1.03.2005, il Giudice, esaminate le conclusioni di parte e letti gli atti di causa, rimetteva la causa sul ruolo ordinando inoltre l'intervento, ex art.107

cpc, della, fissando l'udienza del 19.05.2005. All'udienza del 19.05.2005 il giudice, constatata la regolarità della notifica dell'atto di chiamata in causa della depositato dal procuratore attoreo, ne dichiarava la contumacia. Dopo aver ammesso ed espletato la prova per testi, all'udienza del 2.03.2006 il giudice tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La carenza di legittimazione passiva della sia pure sollevata tardivamente, risulta da documentazione proveniente dal e idonea a provare a quale impresa spettasse la custodia del cantiere e in particolare del lotto "M" alla data del 16.06.03. Non vi è dubbio che tale ritardo da parte della convenuta ha precluso agli attori di avvalersi della chiamata del terzo ai sensi dell'art. 269 cpc. Il ritardo suddetto giustifica ampiamente la compensazione delle spese sostenute dalla convenuta per resistere in giudizio, in quanto fin dalla richiesta di risarcimento avanzata dagli attori con la raccomandata ar del 30.09 - 03.10.2003 veniva precisato il luogo ove il 16.06.2003 era caduto il minore "nei pressi del Complesso Immobiliare, precisamente nella zona antistante il fabbricato lotto M, attualmente in costruzione in alla via, e veniva individuata la causa dell'occorso nella "inidonea perimetrazione del cantiere, nella totale carenza di segnali di pericolo e nella incompletezza dei marciapiedi". Nel merito la richiesta attorea è fondata e viene accolta integralmente con la condanna della terza chiamata, rimasta contumace, al risarcimento delle lesioni riportate da Dalla documentazione acquisita è stato accertato che alla data del 16.06.2003 il cantiere era in possesso della, alla quale incombeva l'onere di predisporre la delimitazione delle zone transitabili e di transennare con idonee recinzioni le aree pericolose. Della caduta di cui è stata vittima il minore sul marciapiedi del lotto M è stata assunta la prova testimoniale, mentre la natura delle lesioni e la loro durata vengono attestate dalla certificazione medica prodotta: "trauma cranico non commotivo, contusione spalla destra " (verbale del pronto soccorso dell'ospedale Rummo di Benevento). Alla prognosi iniziale di 5 giorni, con successivo certificato venivano riconosciuti altri 20 giorni. L'invalidità temporanea viene quantificata in complessivi € 542,35 (di cui 180,75 per 5 giorni di ITT e 361,60 per 20 gg. di ITP mediamente al 50%), mentre il danno morale viene determinato in €.180,78 (pari ad 1/3 del danno biologico), per cui il risarcimento complessivo ammonta ad € 723,13 oltre interessi legali dal 16.06.2003.

Le spese seguono interamente la soccombenza come da liquidazione d'ufficio in dispositivo e vengono distratte in favore dell'avv., dichiaratosi antistatario. La sentenza è esecutiva ex lege.

P Q M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da, n.q., e incardinata al n., nella dichiarata contumacia della, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: dichiara la terza chiamata responsabile delle lesioni riportate dal minore e la condanna, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore degli attori, n.q., di € 723,15 oltre interessi legali dal 16.06.2003 e alla rifusione in favore dell'avv. Distrattario delle spese legali Compensa interamente le spese tra le altre parti. Esecutività ex lege.

Benevento, 27.06.2006

Il Giudice di Pace